

Istituto Giannina Gaslini

per la cura, difesa, ed assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO

Largo G. Gaslini 5 - 16145 Genova

Indice

- Atto Costitutivo 3
- Decreto Ministero della Sanità 24/4/1959 21
- Statuto (deliberazione n. 307 del 9/7/1984) 23
- Decreto Ministero della Sanità 25/5/1981 39
- Modifica Statuto (deliberazione n. 415 del 28/7/1995) 41
- Norme di salvaguardia dell'autonomia dell'Istituto 60
  - D.P.R. 31/7/1980 n. 617 – art. 3
  - Decreto Legislativo 30/6/1993 n. 269 – art. 7 p. 4
  - Decreto Legge 7/10/2008 n. 154, convertito in legge 4/12/2008 n. 189, art. 1 p. 4

Atto Costitutivo

Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione
Re d'Italia

GARDINI Commendatore Aldo fu Enea, nato e domiciliato a Genova, nella sua veste di Preside della Provincia di Genova.

MORESCO Avvocato Professore Commendatore Mattia fu Angelo, nato e domiciliato a Genova, quale Rettore della Regia Università di Genova.

MOSSO Grand'Ufficiale Dottor Francesco-Saverio fu Giuseppe, nato a Camogli, domiciliato a Genova, nella sua qualità di Presidente, anzi ora di Commissario Straordinario, della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili di Genova; comparenti tutti, dell'identità personale dei quali Io Notaro sono personalmente certo.

I nominati Illustrissimi signori, ognuno nella sua qualità, partecipano al presente atto in conformità ed in esecuzione delle seguenti deliberazioni, delle quali si allega copia autentica all'atto stesso:

1.- dell'Onorevole Podestà di Genova in data ventinove Ottobre e sedici Dicembre millenovecentoventinove VIII approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa con provvedimenti del diciannove Dicembre millenovecentoventinove VIII n. 2534 e sedici Gennaio millenovecentotrenta VIII n. 134 (allegati A e B);
2.- del Rettorato della Provincia di Genova in data ventisei Novembre millenovecentoventinove VIII approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa con provvedimento del diciannove Dicembre millenovecentoventinove VIII n. 2534 (allegato C);
3.- del Consiglio d'Amministrazione della Regia Università in data tredici Dicembre millenovecentoventinove VIII (allegato D);
4.- della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili in data quattro Maggio millenovecentoventinove VII, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa con provvedimento del diciannove Dicembre millenovecentoventinove VIII n. 2534, nonché delle ulteriori deliberazioni in data venticinque Febbraio millenovecentotrenta VIII e ventisei Marzo millenovecentotrenta VIII (allegati E F G).

Si allegano inoltre le deliberazioni:

5.- della Giunta Provinciale Amministrativa di Genova in data ventisei Giugni millenovecentotrenta VIII n. 1417 (allegato H);
6.- del Consiglio Provinciale Sanitario in data ventitre Gennaio millenovecentotrentuno IX (allegato I);
7.- di Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Genova in data tre Gennaio millenovecentotrentuno IX che costituisce il Consorzio per il funzionamento della Fondazione GIANNINA GASLINI (allegato K).

Gerolamo GASLINI, in perfetta concordia di sentimenti e di pensiero con la sua cara consorte Lorenza, premette:

Che volendo compiere un atto d'amore verso la sua bambina morta, tale che ne avrebbe appagato lo squisito sentimento di pietà e di generosità, se fosse stata viva, ha deciso la creazione di un Istituto per la cura, difesa ed assistenza dell'infanzia e della fanciullezza da intitolarsi al nome della sua GIANNINA, perché nei secoli rimangano perpetuamente congiunti e la memoria di Lei e l'opera perenne di bene, che dall'Istituto stesso dovrà irraggiare.

Il pensiero di quest'opera è sgorgato dal suo animo, nel ricordo dolente del precoce sentimento materno della sua piccola adorata creatura, che amava con trasporto i bimbi minori di Lei, come sentisse nell'imminenza della fine il bisogno di aggrapparsi alla vita che si rinnova. Ed è stato inspirato da una necessità pratica, quella che esige la creazione di un Istituto organicamente compaginato, dove i teneri virgulti della vita potessero trovare assistenza e difesa, illuminata da tutte quante le risorse della scienza e dell'esperienza moderna.

Lombardo, egli ha tenuto ad affermare che le opere di bene non devono aver regione, ed ha voluto creare in Genova questo Istituto, perché in questa terra è nata e riposa nel sonno eterno la sua figliola, perché qui è venuto giovinetto, ha lavorato gli anni migliori della sua vita, ha sofferto i suoi più amari dolori, ha raccolto i suoi maggiori affetti.

Egli, con questo suo atto, ha voluto anche risollevare la antica tradizione genovese, per cui il privato cittadino, dove mancavano i mezzi agli Enti pubblici, interveniva ad integrare l'opera di assistenza sociale. Egli spera, col proprio esempio, di stimolare il risveglio di questa tradizione che, da troppo tempo, pare sopita, malgrado non vi sia stata penuria di ricchezza.

Egli pensa che l'uomo, che è stato artiere delle proprie fortune, non debba lasciarsi guidare dal sentimento egoistico di accumulare per dissipare, ma debba invece pensare a chi, non favorito dalla sorte, ha urgenti necessità di vita ed è privo dei mezzi per provvedervi.

Ha donato in vita perché più sentita fosse la rinunzia.

Egli ha voluto riservarsi l'esecuzione di quest'opera perché fosse in tutto rispondente al suo pensiero che è quello di creare un complesso organico che riassuma in sé quanto è attinente alla cura dei mali fisici ed altresì alla difesa dell'infanzia e della fanciullezza. E ciò, perché egli pensa, che la conservazione dell'integrità fisica e morale degli individui equivalga alla creazione di una sorgente di ricchezza sociale.

Questo Istituto non deve far distinzione di stati legali; deve anzi preoccuparsi dei figli di nessuno e fare in modo che queste creature, rese sacre dall'avverso destino, possano trovare nella vita, come tutti gli altri, la loro parte di amore e crescere e maturare in energie feconde, nell'interesse sociale. Anziché disperdere mezzi inefficacemente, in mille rigagnoli, egli ha voluto destinare tutte le sue possibilità alla creazione di questo Istituto ed al suo completo arredamento tecnico e scientifico. Non ha riservata alcuna somma all'esercizio di esso ben sapendo come si isterilisca - in questa epoca di egoismo e col mutare dei valori monetari - la vita delle opere pie fondata sui redditi patrimoniali.

Infine, poiché non ha voluto crearsi un titolo alla gratitudine umana, desidera che quest'Opera Pia inizi la propria vita con umiltà profonda e senza fasto e pubblico clamore.

Ciò premesso le parti dichiarano e convengono quanto segue:

1°

GEROLAMO GASLINI si obbliga a far costruire a proprie spese nella ex Villa Doria Lamba a Genova-Quarto, secondo le più perfette regole d'arte ed in conformità dei disegni dell'Architetto Angelo Crippa, che a questo atto, firmati dai comparenti, vengono allegati sotto i numeri dall'1 al 48 perché ne facciano parte integrante e sostanziale, tutte quanto le opere dai disegni stessi progettate e destinate:

1.- al ricovero ed alla cura dei fanciulli infermi di ambo i sessi da qualunque morbo medico o chirurgico sieno affetti, ivi comprese tutte le malattie infettivo-contagiose (difterite, morbillo, pertosse ecc.) con speciali reparti autonomi provveduti dei necessari apprestamenti scientifici e didattici, destinati alla Clinica Pediatrica della Regia Università di Genova;

2.- all'istituzione di un asilo di allattamento, con annessi e connessi, ivi compresa, occorrendo, una Scuola-Convitto per bambinaie ed una Colonia Agricola con locali per pastorizzazione del latte e per dispensario lattanti.

L'Asilo si comporrà di due Sezioni: una per fanciulli legittimi, l'altra per illegittimi, coesistenti in ogni possibile comunione di impianti e di servizi, ma con accessi, locali, personale e gestione separati.

3.- all'impianto di un completo Istituto per l'infanzia illegittima abbandonata o esposta all'abbandono, comprendente un reparto per allattamento dei fanciulli illegittimi a mezzo delle rispettive madri e nutrici (Sezione autonoma dell'Asilo di allattamento di cui al precedente N. 2) e un reparto per fanciulli divezzi, in allevamento interno o da collocarsi e vigilarsi

esternamente al Brefotrofio, con tutti gli annessi e connessi; il tutto disposto ed organizzato in modo da far si che l'Amministrazione Provinciale - cui spetta per legge col concorso finanziario dei Comuni l'esercizio di detta funzione - possa assolverla in pienezza di compiti e di fini, con l'osservanza delle norme di legge che la disciplinano in conformità dei suoi particolari ordinamenti, delle sue direttive e dei suoi programmi, ed in correlazione ai peculiari caratteri ed alle complesse finalità etico sociali della istituzione, nonché alle sue proprie dirette ed in deferibili responsabilità;

4.- ad un Istituto di rieducazione psichica e morale della infanzia deficiente e anormale.

GEROLAMO GASLINI si obbliga altresì, di concerto con gli Enti consorziati, ad arredare tutti i detti Istituti e reparti in conformità di studi per sua cura eseguiti in Italia ed all'Estero in istituti similari e a provvedere a tutti i locali complementari e sussidiari e a tutti gli impianti, anche di carattere scientifico, necessari al più perfetto funzionamento iniziale dei laboratori clinici ed ospedalieri e dei reparti di assistenza e di allattamento.

II°

Fin da questo momento e con questo atto, il fondatore dichiara di donare l'opera che si è obbligato a costruire ed arredare, al Consorzio di cui al presente atto, alle condizioni seguenti:

a) - che l'opera stessa venga accettata nel suo complesso come un tutto fondamentalmente indivisibile, da mantenersi tale in perpetuo, salvo - per quanto riguarda l'Istituto Provinciale dell'Infanzia illegittima abbandonata od esposta all'abbandono - le autonomie di funzione e di gestione legate ai caratteri istituzionali dell'Ente Provincia, ed efficienti ai fini di legge, senza pregiudizio del carattere organicamente unitario della Istituzione;

b) - che il Consorzio e ciascuno dei componenti di esso, per la parte che gli spetta, sia in prescrizione di legge, sia per funzione propria, sia per finalità della propria istituzione, si obblighi di fronte al Donatore, ai suoi Eredi, od ai suoi aventi causa a far funzionare in piena e perfetta efficienza tutte le opere costruite dal Donatore;

c) - che il Consorzio venga mantenuto e fatto funzionare come un Ente autonomo, sotto la denominazione: "Istituto GIANNINA GASLINI per la cura, difesa ed assistenza dell'Infanzia e della Fanciullezza".

d) - che nessuno degli edifici ed opere costruite dal Donatore abbia dediche diverse, all'infuori di questa stabilita e di quelle che eventualmente indicherà il Donatore, salve le sottoindicazioni necessarie a dare il riconoscimento dei vari Istituti che compongono l'Ente e a segnarne pubblicamente la figura e la funzione di Legge.

Nella ipotesi che col processo del tempo possa farsi luogo ad inadempienza da parte di tutti o di qualcuno degli Enti contraenti agli obblighi di cui al presente atto, ovvero nel caso che il funzionamento dell'Istituto divenga incompleto ed assuma forme che ne compromettano gravemente il fine, GEROLAMO GASLINI od i suoi eredi, secondo il Cap. VI del presente atto, ed in ogni caso Sua Eccellenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, potranno provocare la constatazione di inadempienza o di incompleto od esiziale funzionamento da parte di Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia che, accertato il verificarsi di tale condizione, ne dichiarerà lo scioglimento.

In tal caso GEROLAMO GASLINI od i suoi Eredi o rappresentanti secondo il Cap. VI lett. a) del presente atto avranno piena facoltà di ricostituire a loro beneplacito l'Istituto GIANNINA GASLINI, salvi gli speciali diritti derivanti agli Spedali Civili dalla prestazione dell'area e salvo rifacimento all'Amministrazione Provinciale dello speciale contributo di costruzione di cui al Cap. V lettera B del presente atto.

III°

Poiché tra le opere da costruirsi vi è una piccola Chiesa per il servizio religioso dei ricoverati e del personale, il Donatore si riserva il diritto di far seppellire in detta Chiesa la sua bambina morta ed eguale diritto vuol riservato a sé, per la propria moglie ed i propri discendenti ed affini in linea retta.

IV°

Per il raggiungimento dei fini di cui al presente atto ed allo Statuto che gli fa seguito il Comune di Genova, la Provincia di Genova, la Regia Università di Genova, gli Spedali Civili di Genova, nonché il Commendatori GEROLAMO GASLINI si costituiscono in Consorzio a termini della legge sulle Istituzioni di pubblica Beneficenza (diciassette Luglio milleottocentonovanta N. 6972, modificata dal Regio Decreto trenta Dicembre millenovecentoventitre N. 2841 e dalla Legge diciassette Giugno millenovecentoventisei N. 1187) avute anche presenti - per quanto riguarda il Comune e la Provincia - le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale e delle altre Leggi speciali cui detti Enti, sia in linea generale, sia per le particolari funzioni cui si riferisce il presente atto, sono soggetti.

Tutti quanti i Consorziati riconoscono che l'Istituto, così come è stato progettato, costituisce opera necessaria e di alta utilità e decoro per Genova e corrisponde in tutto alle moderne esigenze della pubblica assistenza e beneficenza e dichiarano di accettare tutte quante le condizioni poste da Donatore, nessuna esclusa od eccettuata.

V°

A) - L'Onorevole Podestà di Genova, in rappresentanza del Comune si obbliga:

a) - al ricovero nella sezione ospedaliera dell'Istituto GIANNINA GASLINI dei fanciulli infermi che necessitino dell'assistenza ospedaliera e che, a termini delle vigenti leggi, siano a carico del Comune, impegnandosi al pagamento delle relative rette, secondo le diarie che verranno fissate dal Consorzio nei modi indicati dal Cap. VII del presente atto;

b) - a contribuire al funzionamento dell'Istituto di allattamento, sezione legittimi;

1.- con una somma annua adeguata alle necessità della sezione stessa e che in ogni caso non potrà essere superiore a lire cinquantamila;

2.- col valersi, in quanto necessario, del dispensario annesso all'Istituto di allattamento, che presterà i medesimi servizi dei dispensari comunali;

3.- col prelievo del latte razionalmente preparato dall'Istituto per la distribuzione nei dispensari e distributori che il Comune intendesse impiantare in altri punti della città, nell'interesse della salute dell'infanzia.

A tale riguardo il Comune, assecondando di buon grado il desiderio espresso dal Commendatore GEROLAMO GASLINI, si dichiara propenso a considerare l'opportunità di affidare a condizioni da stabilirsi, una delle dispense di latte all'Istituto fondato in Genova, Via Bertani, dalla benemerita Dottoressa Ester Bonomi, alla quale il Commendatore Gaslini desidera dimostrare in tal guisa la propria gratitudine per l'autorevole contributo prestatogli negli studi preparatori della sua istituzione;

c) - a contribuire, salvo l'impegno della Provincia, di cui alla lettera b) della parte B) di questo stesso capitolo, al mantenimento dell'Istituto di rieducazione psichica e morale della fanciullezza anormale completando così l'iniziativa delle scuole autonome diurne già istituite dal Comune, inviando all'Istituto stesso, ed a proprio carico, secondo le rette che, come sopra, saranno stabilite dal Consorzio, quei fanciulli deficienti ed anormali educabili che, a suo giudizio, necessitino del ricovero, sia per mancanza di assistenza da parte della famiglia o di pubbliche istituzioni, sia per l'influenza negativa che la famiglia esercitasse a danno della propria prole.

B) - Il Preside della Provincia a nome e per conto della Provincia stessa, quale Ente investito per legge dell'assistenza dell'infanzia illegittima e fino a che tale funzione gli sia conservata, dichiara di obbligarsi a trasferire ed esercitare nei locali che verranno a tal uopo costruiti ed arredati nell'Istituto GIANNINA GASLINI come al N. 3 del Cap. I del presente atto ed in conformità del progetto allegato, l'intero Brefotrofio Provinciale, con tutti i suoi Reparti, conservandone la titolarità e la diretta gestione col bilancio, contabilità e servizi interni suoi propri, in perfetta rispondenza alle norme che regolano nelle sue varie fasi la funzione dell'Ente Provincia per l'assistenza della fanciullezza illegittima abbandonata o esposta all'abbandono, così come è indicato al citato N. 3 del Cap. I del presente atto, garantendone per altro il funzionamento in armonia ai capisaldi di questa Convenzione e alle esigenze unitarie della fondazione, così e come è dichiarato alla lettera a) del Cap. II del presente atto.

A tal uopo, l'Istituto Provinciale dell'Infanzia abbandonata, in tutti i suoi Reparti, avrà amministrazione, direzione e personale suoi propri, nominati dall'Amministrazione Provinciale, da essa dipendenti e versi di essa responsabili, in conformità dei particolari ordinamenti legislativi e regolamentari presenti e futuri della funzione.

Sono eccettuati i servizi d'ordine generale e sussidiario di cui al Cap. VII del presente atto, per i quali l'Amministrazione Provinciale, compatibilmente con le particolari esigenze del proprio Istituto, si rapporta puramente e semplicemente al patto Consorziale.

In relazione e contemplazione di quanto sopra l'Amministrazione Provinciale consente di contribuire patrimonialmente alla spesa di costruzione degli Edifici destinati all'Istituto Provinciale per l'Infanzia abbandonata con la somma a corpo di un milione.

Il Preside della Provincia si obbliga inoltre:

a) - ad effettuare il ricovero dei fanciulli infermi di pertinenza del Brefotrofio nei contigui reparti ospedalieri e clinici dell'Istituto GASLINI, ad eccezione di quelli che, a giudizio del Direttore Sanitario del Brefotrofio stesso, sia necessario od opportuno trattenere e curare nei reparti interni per le particolari caratteristiche dell'Istituto e per esigenze dell'assistenza baliatica; e di assumere gli oneri di dette spedalizzazioni, ad eccezione di quelle per le quali il Consorzio debba ripetere le rette dagli Enti a ciò obbligati per legge, come di consuetudine e secondo le norme vigenti in materia di competenza passiva delle spedalità;

b) - a trasferire nel reparto di rieducazione psichica e morale, a carico della Provincia, i fanciulli ricoverati nei nosocomi provinciali che, a giudizio dei sanitari ad essi preposti, possano trarre profitto dalle cure fornite dalla nuova istituzione.

C) - Il Rettore della Regia Università di Genova dichiara, in tale qualità di obbligarsi a trasferire la intera Clinica pediatrica nei nuovi locali di Genova-Quarto di cui al progetto allegato al presente atto e secondo le convenzioni stipulate o da stipularsi con l'Amministrazione degli Ospedali Civili, relativamente alle spedalizzazioni ed ai rimborsi delle spese di carattere didattico e di ricerca scientifica ed in genere pel rimborso del dimostrato

maggior costo del malato clinico in confronto di quello ospedaliero.

D) - Il presidente dell'Amministrazione degli Spedali Civili di Genova si obbliga a riservare totalmente ed esclusivamente per l'erigendo Istituto GASLINI la ex Villa Doria Lamba a Genova-Quarto, pervenuta agli Spedali Civili con atto del sedici Novembre millenovecentodieci, del Notaro Luigi Ghersi di Genova così come attualmente si trova, salvo un'area prospiciente il Conservatorio di San Gerolamo, quale risulta dalla planimetria dell'Architetto Angelo Crippa che fa parte integrante del presente atto.

In nome dell'Amministrazione Ospedaliera il detto Presidente dichiara di pienamente conoscere ed approvare in ogni loro parte i piani di tutte le opere progettate dall'Architetto Angelo Crippa e che sono allegati al presente atto per farne parte integrante.

Appena l'Istituto sia in grado di funzionare, l'Amministrazione si obbliga a ricoverarvi tutti gli infermi di cui per legge o per i suoi particolari statuti è chiamata alla spedalizzazione, assumendone, sempre a tenore di legge, le spese di esercizio.

L'Amministrazione Ospedaliera riconosce inoltre la permanenza del proprio obbligo a fornire alla Clinica Pediatrica della Regia Università gli infermi d'ambo i sessi e tutto quanto è necessario all'insegnamento, secondo quanto è stabilito dalla legge ed in conformità delle particolari convenzioni.

VI°

Il Consorzio, di cui al presente atto, sarà amministrato da un Consiglio di Amministrazione così costituito:

a) - dal Donatore, che potrà farsi, in caso, rappresentare da persona da lui designata, oppure dai suoi Eredi in linea retta discendente a condizione che aggiungano al loro nome di famiglia anche il cognome "GASLINI". In caso di pluralità gli

Eredi dovranno scegliere tra di essi chi li rappresenti in seno al Consorzio.

In caso di estinzione della linea e nell'ipotesi che alcuno degli eredi rinunci al mandato e non possa essere sostituito dal altri, il Rappresentante del Fondatore sarà designato dal Primo Presidente della Corte di Appello di Genova

b) - dall'Onorevole Podestà di Genova;

c) - dal Preside dell'Amministrazione Provinciale;

d) - dal Rettore della Regia Università di Genova;

e) f) - dal Presidente degli Spedali Civili di Genova e da un altro Membro eletto dalla Commissione Amministratrice degli Spedali;

g) - da un fiduciario designato dal Donatore, dai suoi Eredi o dai suoi Rappresentanti come alla lettera a). I rappresentanti di cui alle lettere b) c) e d) potranno farsi sostituire da persone espressamente da loro delegate.

Il Presidente degli Spedali Civili di Genova avrà la Presidenza e la Rappresentanza del Consorzio e provvederà all'immediato riconoscimento dell'Istituto come Ente morale a norma di legge, in base al presente atto costitutivo e allo Statuto che, regolarmente firmato ed approvato da tutti i Consorziati, si allega sub. L al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consorzio provvederà, appena legalmente riconosciuto, all'approvazione di un regolamento per il funzionamento dell'Ente, dei suoi organi e dei suoi servizi.

VII°

Per i Reparti dell'Istituto devoluti alla competenza diretta del Consorzio e per l'esercizio cumulativo dei servizi ed impianti di comune interesse, come per le funzioni ed opere di collegamento, coordinamento e vigilanza dei servizi stessi, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili, degli impianti e delle

suppellettili, per i provvedimenti e gli incrementi richiesti dal proficuo e progressivo andamento dell'Istituto, il Consorzio eserciterà gestione diretta, valendosi con bilanci, conti e contabilità separate, dell'opera degli organi tecnici ed Amministrativi degli Spedali Civili di Genova.

Il Consorzio potrà assumere in più il personale tecnico, amministrativo e di servizio strettamente necessario per il regolare funzionamento dell'Ente ed avrà un Direttore tecnico-sanitario dei servizi consorziali da nominarsi dal Consiglio di Amministrazione alle condizioni e nei modi regolamentari.

Le spese di funzionamento generale del Consorzio saranno ripartite annualmente tra i vari Enti in sede di consuntivo ed in ragione proporzionale all'entità dei locali e degli impianti di pertinenza dei singoli istituti consorziati e alle prestazioni e ai servizi effettivamente resi a ciascuno di essi.

Le rette ospedaliere e quelle dei ricoveri nei reparti di gestione Consorziale saranno stabilite e conteggiate - sotto deduzione delle spese generali proporzionalmente pre ripartite come sopra a carico dei vari Enti in base ai consuntivi annuali debitamente approvati dal Consorzio e dall'Autorità Tutoria.

VIII°

GEROLAMO GASLINI si obbliga ad iniziare immediatamente i fabbricati, gli impianti e gli arredamenti di cui al presente atto, ed a compierli nello spazio di anni cinque dalla data dell'atto stesso.

IX°

Se nella esecuzione od interpretazione di questo contratto insorgessero contestazioni fra il Donatore e il Consorzio o tra gli altri Enti Consorziati stessi ed il Consorzio, si stabilisce fin d'ora, che

esse verranno definite da tre arbitri amichevoli compositori, i quali decideranno senza formalità di procedura, nominati uno per parte, il terzo da Sua Eccellenza il Presidente della Corte di Appello di Genova.

I signori comparenti dispensano me Notaro dalla lettura degli allegati.

Richiesto Io Notaro ho ricevuto il presente atto che ho letto, alla presenza dei testimoni, ai signori comparenti, i quali, dietro mio interpello, lo dichiarano conforme alla loro volontà; consta di otto fogli di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia in facciate ventotto circa ed è sottoscritto dai signori comparenti, dai testimoni e da me Notaro.

Firmato: Emanuele Vivorio - Gerolamo Gaslini
" Eugenio Broccardi - Aldo Gardini
" Mattia Moresco - Francesco Saverio Mosso
" Alfredo Profumo, teste - Penco Avelini, teste
" Francesco Bonini, Notaro

MODULARIO
SANITÀ

MOD. 177

Il Ministro della Sanità

Direz.Gen.AA.AA.e del Personale - Div. VIII^a

n. 300.8/50802

VISTA l'istanza presentata dall'Amministratore unico Sig. Gerolamo GASLINI con la quale si chiede che ai sensi dell'art. 1 ultimo comma, del R.D.L. 30 settembre 1938, n. 1631 venga riconosciuto il carattere scientifico all'Istituto "Giannina Gaslini", Ospedale Pediatrico di 1^a categoria con sede in Genova - Via 5 maggio 39;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956 col quale si approva il nuovo Statuto organico;

CONSIDERATO che in base al predetto Statuto l'Ente oltre alla funzione di assistenza sanitaria, cura e difesa dell'infanzia, si prefigge anche di promuovere ed attuare, con l'apporto della Fondazione "Gerolamo Gaslini", la ricerca scientifica;

SENTITO in merito il parere del Ministero della Pubblica Istruzione;

D E C R E T A :

E' riconosciuto il carattere scientifico all'Istituto "Giannina Gaslini", Ospedale Pediatrico di 1^a categoria con sede, in Genova Quarto - Via 5 Maggio 39.

Il Medico Provinciale di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, [illegible]

IL MINISTRO
Pio Giardina

[illegible]

PO/P.

Statuto

(Approvato dal Ministero della Sanità
con telex 500.1 / 340-A2/687 del 15-9-1984)

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adunanza del 9 luglio 1984 - Deliberazione n. 307

Oggetto: Nuovo Statuto dell'Istituto. Approvazione testo definitivo.

L'anno millenovecentottantaquattro, addì nove del mese di luglio, alle ore 15 in Genova, nella sede della Fondazione "Gerolamo Gaslini" - Corso Italia, n. 26 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", a seguito di regolare invito del Presidente inviato il 25 giugno 1984 al domicilio di tutti i Consiglieri.

Sono presenti i signori: avv. Paolo Emilio Cavagnaro, Presidente, prof. Donato Fierro, avv. Goffredo Grassani, avv. Claudio Pini, prof. Elio Polli, prof. Sandro Pontremoli e dr. Francesco Rosano, Consiglieri.

Sono assenti la signora Contessa Germana Gaslini, Vice Presidente, il dr. Vittorio Rollero ed il dr. Giuseppe Simonelli, Consiglieri.

Sono presenti il direttore scientifico, prof. Paolo Durand ed il direttore sanitario, dr. Pietro Di Rocco.

Assiste il segretario generale, dr. Sergio Zannini.

Alle ore 15,24 il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

(omissis)

Il Consiglio

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 305 del 4 luglio 1984, con la quale apportava ulteriori modifiche al nuovo testo dello Statuto organico dell'Istituto, adottato ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617;

Visto l'art. 17 di detto Statuto e ravvisata l'opportunità di preveder l'adozione di apposita deliberazione di ricognizione del patrimonio che, in caso di non perseguimento dei fini, entrerebbe nella disponibilità della Fondazione "Gerolamo Gaslini";

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del segretario generale;

Con voti unanimi,

delibera

di modificare l'art. 17 dello Statuto dell'Istituto approvato con deliberazione 4 luglio 1984, n. 305 e di conseguentemente approvare nel definitivo testo che segue il nuovo Statuto dell'Istituto:

Art. 1

L'Istituto "Giannina Gaslini", ideato, costruito, completamente arredato e dotato da Gerolamo Gaslini, in pieno accordo con la consorte Lorenza, allo scopo di assicurare una più efficace difesa ed assistenza dell'infanzia e della fanciullezza, provvede, con il conforto e lo stimolo della Fondazione "Gerolamo Gaslini", ad erogare le più qualificate prestazioni di ricovero e cura connesse a specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.

L'Istituto "Giannina Gaslini" ha sede legale in Genova, Via V Maggio, n. 39.

È stato riconosciuto a carattere scientifico con decreto 24 aprile 1959, n. 300.8/60807 del Ministro della sanità; è stato confermato istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, persona giuridica di diritto pubblico, con decreto 25 maggio 1981 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

L'Istituto provvede, in particolare, alla diffusione delle ricerche condotte e delle conoscenze acquisite, alla collaborazione con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali, alla formazione ed aggiornamento del personale sanitario operante nel campo della pediatria nel servizio sanitario nazionale, alla educazione sanitaria, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario nazionale, e, per la parte assistenziale, delle indicazioni del piano sanitario regionale, compatibilmente con il proprio ambito di attività.

Art. 2

Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, come voluti dal Fondatore e quali risultano dagli atti 10 febbraio 1931 a rogito notaio F. Bonini di Genova e 23 dicembre 1952 a rogito notaio G.B. Schiaffino di Genova, atti che fanno parte inscindibile del presente Statuto, l'Istituto dovrà disporre di quanto necessario per la ricerca scientifica più progredita, la didattica e l'assistenza più qualificata in tutti i campi della pediatria e delle specialità pediatriche, dell'ostetricia e della genetica.

Art. 3

Il patrimonio dell'Istituto "Giannina Gaslini" è costituito dai beni immobili, impianti, apparecchiature ed arredamenti descritti nell'atto di costituzione e successive modifiche, nonché dall'area conferita secondo l'atto di donazione del 18 febbraio 1944 a rogito notaio Grondona di Genova (n. 4364/2343 del repertorio notarile) correlativamente alla donazione di cui all'atto del 17 febbraio 1944 a rogito predetto notaio (n. 4361/2341 del repertorio notarile).

Fanno altresì parte del patrimonio i beni mobili ed immobili che comunque sono pervenuti o perverranno all'Istituto per acquisti, eredità, legati, donazioni, elargizioni ed oblazioni.

L'Istituto potrà accettare oblazioni, donazioni, legati od erogazioni che non impongano obblighi e vincoli in contrasto con i suoi scopi istituzionali.

L'Istituto si avvale inoltre dell'apporto della Fondazione "Gerolamo Gaslini" nei modi previsti dall'art. 2 della legge 21 novembre 1950, n. 897 per l'erezione della Fondazione stessa in Ente di diritto pubblico.

I beni vanno iscritti nei registri di consistenza o negli inventari, secondo le disposizioni da prevedersi nel regolamento di amministrazione e contabilità.

L'Esercizio finanziario deve coincidere con quello solare; il rendiconto finanziario va approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo ed il bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Art. 4

All'ordinamento interno dei servizi e del personale, per quanto non previsto dalle norme di legge direttamente applicabili e dal presente Statuto, si provvede con appositi regolamenti che dovranno tenere conto della particolare natura dell'Istituto e delle sue specifiche funzioni e finalità.

Art. 5

Sono organi dell'Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori ed il comitato tecnico-scientifico.

Art. 6

Il consiglio di amministrazione è composto da:

1) il presidente, designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione "Gerolamo Gaslini" e nominato con la procedura di cui all'art. 7 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617.
2) il magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova, che in sua vece può delegare altri, all'infuori di coloro che hanno rapporti di servizio con l'Istituto o che comunque prestano attività nell'Istituto;
3) quattro membri designati dal presidente della Fondazione "Gerolamo Gaslini";

4) un membro in rappresentanza della Regione Liguria;
5) un membro in rappresentanza del Comune di Genova;
6) un membro in rappresentanza dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato l'Istituto;
7) vita natural durante dalla figlia del Fondatore signora Germana Gaslini ved. Asborno.

Il presidente ed i componenti il consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione le persone legate fra loro da vincolo di coniugio o di parentela fino al quarto grado.

Si applicano altresì le disposizioni contenute negli artt. 3 ed 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità e può essere sciolto, sempre con decreto del Ministro della sanità, sentita la Fondazione "Gerolamo Gaslini" e la Regione Liguria, nel caso di dimissione della maggioranza dei suoi componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie.

Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Istituto.

Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente, il quale esercita le funzioni di presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 8

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno mensilmente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore scientifico, il direttore sanitario ed il segretario generale.

I processi verbali delle deliberazioni del consiglio sono stesi dal segretario generale, in funzione di segretario del consiglio di amministrazione e sono firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 9

Sono di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

1) le modifiche statutarie secondo la procedura di cui al precedente art. 8;
2) l'adozione e modificazione del regolamento organico del personale e della relativa pianta organica, nonché degli altri regolamenti;
3) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
4) l'ordinamento dei servizi;
5) l'assunzione del personale;
6) la stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio;

7) il trattamento economico del personale;
8) le alienazioni, gli acquisti immobiliari e gli altri contratti di particolare rilevanza;
9) le liti e le transazioni;
10) le convenzioni;
11) i sistemi per l'aggiudicazione delle forniture annuali e gli altri contratti di particolare rilevanza;
12) ogni altra questione che il presidente o almeno un terzo dei consiglieri ritengano opportuno venga trattata dal consiglio.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione può essere delegata al presidente l'adozione di provvedimenti per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Art. 10

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e:

- convoca il consiglio di amministrazione, formulando l'ordine del giorno delle materie da trattare;
- dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- firma gli atti che comportano impegni per l'ente;
- sovraintende al buon funzionamento dell'Istituto;
- esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione;
- assume i provvedimenti ordinari nelle materie che non sono di competenza del consiglio di amministrazione;
- assume altresì i provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione - ad eccezione delle modifiche statutarie, dei bilanci e dei regolamenti - necessari per garantire il funzionamento dell'ente e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione;
- può delegare per la firma degli atti e della corrispondenza i

consiglieri d'amministrazione, il segretario generale, il direttore scientifico ed il direttore sanitario e può disporre che atti di ordinaria amministrazione vengano firmati dai capi ripartizione.

Il presidente insedia il consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla notifica del relativo decreto ministeriale di nomina, di cui all'art. 6 del presente Statuto, ed informa il Ministero della sanità e gli altri Enti competenti delle eventuali dimissioni dei consiglieri di amministrazione per i provvedimenti di sostituzione e - ove necessario - di straordinaria gestione.

Il presidente infine vigila che i principi fondamentali a cui si ispirò la creazione del Fondatore servano da guida costante; che le finalità poste dal Fondatore siano perseguite senza deviazioni, alterazioni ed anche remore; che l'amministrazione operi fedelmente su questi concetti.

Art. 11

Gli atti di amministrazione, ad eccezione di quelli di mera esecuzione, devono essere controfirmati dal segretario generale-direttore amministrativo.

Le attività consultive previste da disposizioni regionali e dagli accordi di lavoro vanno espletate entro il termine di quindici giorni - salvo diverso termine a discrezione dell'Amministrazione - dalla data in cui perviene la richiesta di parere, trascorso il quale si prescinde dal parere stesso.

Art. 12

Il collegio dei revisori è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della sanità e da uno della Regione Liguria. I predetti funzionari debbono appartenere alla carriera direttiva e, per la Regione, alla

carriera corrispondente.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della sanità e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati.

Il collegio dei revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa-contabile dell'Istituto, e svolge i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

I componenti del collegio possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e, a tal uopo, deve essere loro notificato l'avviso di convocazione. Gli stessi possono procedere, in qualsiasi momenti, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 13

Al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spettano le indennità stabilite dalle vigenti norme in materia.

Art. 14

Il comitato tecnico-scientifico è composto:

1) dal direttore scientifico;
2) dai primari e dai direttori dei laboratori di ricerca dell'Istituto e dai direttori di dipartimento;
3) dal direttore sanitario e dal segretario generale;
4) dai titolari delle cattedre universitarie e dai direttori degli istituti universitari convenzionati con l'Istituto e nello stesso operanti;
5) da aiuti e da assistenti in numero eguale e non superiore complessivamente ai due quinti dei componenti del comitato tecnico-scientifico, rappresentativi dei settori clinici e di ricerca;
6) da due rappresentanti del personale tecnico-laureato, eletti

dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo;

7) da un rappresentante del personale tecnico e sanitario ausiliario non laureato, eletto dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo.

Il comitato tecnico-scientifico è nominato con provvedimento del presidente dell'Istituto.

I membri di cui ai numeri 5), 6) e 7) durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

Il comitato è presieduto dal direttore scientifico.

Al presidente dell'Istituto, il quale può partecipare alle sedute, va data notizia delle riunioni del comitato tecnico-scientifico.

Art. 15

Il comitato tecnico-scientifico esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di ricerca scientifica dell'Istituto.

Tutti i provvedimenti del consiglio di amministrazione che attengono all'esercizio della predetta attività sono emanati sentito il comitato.

Spetta al comitato in particolare:

a) proporre il regolamento per il suo funzionamento e l'eventuale costituzione nel suo seno di commissioni per finalità specifiche;

b) esprimere parere sui programmi di ricerca, sia finalizzati che correnti, e sulle relative previsioni di spesa, proponendo eventuali modifiche;

c) esprimere parere su ogni questione che gli venga sottoposta dal proprio presidente o da un terzo dei suoi componenti, nonché dal presidente o dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;

d) eleggere i componenti delle commissioni eventualmente istituite.

Per l'espressione del parere è stabilito il termine di quindici giorni dalla data della richiesta formulata dal presidente dell'Istituto,

trascorso il quale si prescinde dal parere stesso.

Art. 16

Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del proprio presidente, di sua iniziativa o su richiesta del presidente o del consiglio di amministrazione dell'Istituto o di un terzo dei propri componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Sono validamente espressi i pareri e le proposte che abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni dei componenti il comitato tecnico-scientifico non sono delegabili.

Art. 17

Qualora si facesse luogo, contro le finalità indefettibilmente indicate dal Fondatore, e quindi al di fuori e contrariamente alle norme del presente Statuto, ad una diversa destinazione del patrimonio dell'Istituto nella sua totalità od in parte essenziale, o ad un suo impiego per fini diversi da quelli sopra stabiliti, ovvero qualora si introducessero nel presente Statuto comunque modificazioni non accettabili dalla Fondazione "Gerolamo Gaslini" che compromettano i fini ripromessi, la Fondazione medesima entra nella disponibilità del patrimonio originario dell'Istituto e degli apporti patrimoniali successivamente verificatisi per effetto di erogazioni o donazioni della Fondazione stessa - patrimonio che verrà periodicamente attestato da apposita deliberazione ricognitiva adottata nelle forme di rito - per provvedere, a suo beneplacito, all'adempimento dei fini istituzionali.

Art. 18

L'Istituto ha come base e guida la Fede cattolica, apostolica romana.

Il servizio religioso ai degenti ed alla popolazione vivente e presente all'interno, è ordinato a norma del decreto di S.E. l'Arcivescovo di Genova 30 settembre 1946 e dispone di una chiesa parrocchiale e della chiesa abbaziale di S. Gerolamo.

Nella chiesa parrocchiale gentilizia sono conservate, per eletta indicazione, le spoglie mortali della bambina del Fondatore, nella cui memoria l'Istituto è sorto e del cui nome esso si fregia.

Il Fondatore ha riservato il diritto di sepoltura nella chiesa parrocchiale gentilizia per sé e per i componenti la sua famiglia.

IL PRESIDENTE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - SEGRETERIA GENERALE - GENOVA-QUARTO - (MISTA)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Il Segretario Generale

ISTITUTO "GIANNINA GASLINI,,
Pubblicato all'Albo dell'Istituto
dal 16 AGO 1984 al 27 AGO 1984
L'Incaricato
Il Segretario Generale

Approvata dal Ministero della Sanità con telex 500.1/340-A-2/68 del 15-9-1984.

Ministero della Sanità

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI DI MEDICINA SOCIALE DIV.I^

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n.833 ed in particolare l'art. 42 che detta norme relative agli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico;

VISTO il D.P.R. 31 luglio 1980, n.617, concernente l'ordinamento, il controllo e il finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

VISTO il D.M. 24.4.1959, con il quale all'Istituto per l'Infanzia "Giannina Gaslini" di Genova - persona giuridica di diritto pubblico - è stato riconosciuto il carattere scientifico;

RILEVATO che l'Istituto dispone di locali e servizi rispondenti ai requisiti stabiliti per le strutture ospedaliere ed adeguati allo svolgimento di specifici programmi di ricerca scientifica connessa all'attività di ricovero e cura;

ACCERTATO che l'attività di ricovero e cura dell'Istituto è in rapporto funzionale con una essenziale attività di ricerca scientifica;

SENTITO il Consiglio Sanitario Nazionale ed udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art.79 della citata legge 23 dicembre 1978, n.833;

D E C R E T A :

- ART. 1 -

E' confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto per l'Infanzia Giannina Gaslini di Genova - persona giuridica di diritto pubblico - in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento della attività di ricerca biomedico-clinica e - come risulta dalla documentazione prodotta - ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale.

p. COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

- ART. 2 -

Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'Istituto, ha la durata di anni cinque.

Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

- ART. 3 -

Il presente decreto sarà pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana.

Roma, lì 25 MAG. 1981

IL MINISTRO DELLA SANITA'

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

p. COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

Modifiche allo Statuto Organico dell'Istituto

(deliberazione n. 415 del 28/7/1995)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N. 415 PROT. N. 13425

L'anno millenovecentonovantacinque addì ventotto del mese di luglio alle ore 16 presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Largo G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statutari.

Sono intervenuti i Signori:

1)	dr. Ugo Serra	Presidente
2)	cap. Franco Corradi	Vice Presidente
3)	dr. Guglielmo Ferraris	Membro
4)	dr. Giuseppe Giusti	"
5)	ing. Giacomo Parodi	"
6)	avv. Gianfranco Viale	"

Sono assenti i Signori:

1)	sig.a Maria Chighine	Membro
2)	prof. Sandro Pontremoli	"
3)	avv. Osvaldo Simonella	"

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- il direttore scientifico ed il direttore sanitario f.f. prof. Alberto Bertolini e dr. Roberto Tramalloni
- il segretario generale, che svolge anche funzioni di verbalizzante dr. Antonio Infante.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Modifiche allo Statuto Organico dell'Istituto.

Il Presidente

Riferisce al Consiglio che l'Istituto dal 1° gennaio 1995 opera come azienda ospedaliera; pertanto, a decorrere dalla predetta data, è tenuto ad adeguare il proprio ordinamento interno al nuovo modello gestionale imperniato sulla razionalizzazione della spesa, sull'autonomia di gestione, sull'aziendalizzazione e sul decentramento delle competenze previste dalla legge 3/2/1993 n. 29 che ha lo scopo di rendere autonomi i processi di decisione da attribuire ai vari dirigenti con connesse responsabilità.

Obiettivo prioritario che il nuovo sistema intende perseguire è quello di realizzare una maggiore efficienza e produttività nell'erogazione dei servizi e, quindi, una maggiore economicità di gestione nel rispetto delle regole di trasparenza dell'azione amministrativa.

D'altra parte, continua il Presidente, l'autonomia gestionale e la managerialità richiedono l'introduzione di regole di efficienza e di competitività confacenti alla nuova realtà gestionale ai fini di realizzare quindi una maggiore snellezza operativa, un più puntuale adempimento degli atti gestionali attraverso, appunto, il decentramento delle competenze ex lege 3/2/1993 n. 29.

Si tratta, in sostanza, di operare un primo adeguamento dello Statuto improntato alle regole di cui sopra, salva restando la definitiva revisione generale dello Statuto stesso che potrà essere effettuata solo dopo l'approvazione dei regolamenti di cui agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 30/6/1993 n. 269, modificato con D.L. 2/6/1995 n. 219.

In tal senso è stata predisposta - avvalendosi della consulenza del prof. Salvatore Zingale, Presidente onorario del Consiglio di Stato, consulente della Fondazione G. Gaslini - la normativa allegata che viene illustrata con apposita relazione.

Il Consiglio

Udita la relazione del Presidente;
Dopo ampia discussione;
Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario f.f. e del segretario generale, il quale, al momento della discussione e approvazione dell'art. 6 della disposizione transitoria, si allontana ritenendosi direttamente interessato;
Con voti unanimi,

delibera

1) di approvare le modifiche al vigente Statuto Organico dell'Istituto nel testo sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale che, allegato alla presente deliberazione unitamente

alla relazione, ne costituisce parte integrante;

2) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Sanità per il controllo, ai sensi dell'art. 4. comma 8°, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

All. n. 2

Il Segretario Generale
(Dott. Antonio Infante)

Il Presidente
(Dott. Ugo Serra)

ISTITUTO "GIANNINA GASLINI"
Pubblicazione all'Albo dell'Istituto
961 dal 9-8-95 al 18-8-95
L'Incaricato
Il Segretario Generale

Approvata con telegramma prot.
n. 500.1/12/P0/008/3755 del
22 settembre 1995
Il Segretario Generale
(dr. A. Infante)

Allegato alla deliberazione n. 415 del 28 luglio 1995

TESTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE AL VIGENTE STATUTO DELL'ISTITUTO "GIANNINA GASLINI" DI GENOVA APPROVATO DAL MINISTERO DELLA SANITA'

(atto n. 500.1/340-A-2/2/687 del 15/9/1984)

Approvato dal Ministero della Sanità con telegramma prot. N. 500.1/12/PO/008/3755 del 22 settembre 1995

Art. 1

In attesa della revisione generale del vigente Statuto dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "G. Gaslini", per sopperire ad indifferibili esigenze gestionali, sono introdotte le modifiche statutarie di cui agli articoli successivi in applicazione dei principi di cui al D. Lgs. N. 29/1993 e sue successive modifiche e del D. Lgs. N. 269/1993 e 502/1992, nel rispetto dell'autonomia propria dell'Istituto.

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Istituto e opera secondo i principi e finalità stabiliti dal Fondatore Sen. Gerolamo Gaslini.

Definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio inoltre esercita le seguenti attribuzioni:

1) adotta lo Statuto e le occorrenti modifiche, nonché il regolamento organico del personale con la definizione della pianta organica, gli altri regolamenti concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità, nonché ogni altro regolamento ritenuto necessario per il buon andamento dell'Istituto;
2) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo, su proposta del direttore generale;
3) definisce le linee programmatiche dell'attività dell'Istituto secondo gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale;

4) adotta il regolamento per l'organizzazione dei servizi di ricerca scientifica e quello per l'assistenza sanitaria;
5) approva le convenzioni con le istituzioni universitarie e con altre istituzioni di ricerca scientifica e sanitaria;
6) approva il recepimento degli accordi di lavoro;
7) provvede alla nomina del direttore generale e del direttore scientifico, tenendo conto, per quanto riguarda i requisiti, della normativa concernente gli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico;
8) provvede alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo, su proposta del direttore generale, con i criteri di cui al precedente punto 7);
9) approva le alienazioni, gli acquisti immobiliari e le transazioni;
10) approva la costituzione e l'organizzazione dei dipartimenti disponendo anche in merito alla loro organizzazione secondo criteri di decentramento delle competenze, di efficienza e produttività dei servizi;
11) approva i progetti generali di restauro, ampliamento e ristrutturazione dell'Istituto;
12) delibera le accettazioni di donazioni, di eredità e legati;
13) delibera le autorizzazioni e sperimentazioni cliniche;
14) ratifica i provvedimenti di urgenza del Presidente;
15) approva l'adozione di strumenti e metodologie ai fini della verifica generale della qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché della gestione economica delle risorse;
16) delibera su ogni altra materia di rilevanza per la vita dell'Istituto, su proposta del Presidente.

Sui provvedimenti di cui al precedente comma si applicano i controlli del Ministero della Sanità nei limiti e ai sensi delle disposizioni vigenti.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo il direttore generale, il direttore scientifico ed il

direttore sanitario.

Gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e controfirmati dal direttore generale agli effetti della corresponsabilità, ai sensi dell'art. 11 – comma 3 – della legge 12/2/1968 n. 132.

Art. 3

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e sovrintende alla sua gestione ed al buon funzionamento.

Assicura il coordinamento tra l'attività del Consiglio di Amministrazione e quella del Direttore Generale quale organo di gestione dell'Istituto.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Provvede, coadiuvato dal direttore generale, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Nelle materie riservate al Consiglio o nelle altre riservategli da leggi, Statuto o regolamenti, adotta i provvedimenti di urgenza con obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva.

Vigila affinché i principi fondamentali a cui si ispirò il Fondatore Sen. Gerolamo Gaslini siano di guida costante all'azione dell'Istituto; affinché le finalità poste dal Fondatore siano perseguite senza deviazioni, alterazioni e remore, che l'Amministrazione dell'Istituto operi fedelmente secondo tali principi e finalità.

Art. 4

Il Direttore Generale provvede alla gestione ordinaria dell'Istituto in conformità agli indirizzi generali ed alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni a lui delegate dal Consiglio stesso o conferitegli dallo Statuto e dai regolamenti.

A tal fine compie tutti gli atti di amministrazione che non rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e coadiuva il Presidente stesso nell'adempimento dei compiti ad esso spettanti.

Il Direttore Generale può delegare gli atti di gestione al dirigente del servizio competente con assunzione delle responsabilità relative.

Il Direttore Generale è solidalmente responsabile con i Consiglieri d'Amministrazione per gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione; da tale responsabilità deve intendersi esonerato nel caso in cui egli abbia fatto constatare il suo motivato dissenso.

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore Generale, ovvero per sua delega ai soli fini della verbalizzazione dal direttore amministrativo o da altri dirigenti amministrativi.

La pubblicità degli atti dell'Istituto Gaslini è disciplinata dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Art. 5

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore

Amministrativo e del Direttore Sanitario è regolato in conformità alla normativa statale vigente per le corrispondenti figure delle aziende ospedaliere.

Si applicano al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario dell'ente le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale per le corrispondenti figure delle aziende ospedaliere.

Art. 6
Disposizioni transitorie

L'attuale Segretario Generale, quale responsabile della gestione dell'Istituto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento organico dei servizi e del personale dell'Istituto, assume la nuova qualifica di Direttore Generale dell'Istituto Gaslini, con le attribuzioni previste dalle presenti modifiche statutarie, mantenendo fino alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo le attribuzioni di competenza di quest'ultimo: per il predetto Direttore Generale viene confermata la facoltà di permanere in servizio fino al compimento del 67° anno di età, in forza delle precedenti deliberazioni consiliari al riguardo e mantenendo in tal caso il tipo di trattamento economico in atto riconosciuto, ovvero di optare per il contratto quinquennale e relativo trattamento economico previsto per le corrispondenti figure delle aziende ospedaliere.

L'opzione di cui al precedente comma dovrà essere esercitata dall'interessato irrevocabilmente a decorrere dalla data di approvazione ministeriale delle presenti modifiche e non oltre sei mesi dalla data di approvazione da parte del Ministero della Sanità del nuovo Statuto dell'Istituto G. Gaslini.

Art. 7

Sino all'approvazione del nuovo Statuto dell'Istituto continuano ad applicarsi le applicazioni dell'attuale Statuto non in contrasto con le modifiche di cui ai precedenti articoli.

Il Segretario Generale
(Dott. Antonio Infante)

Il Presidente
(Dott. Ugo Serra)

Allegato alla deliberazione n. 415 del 28 luglio 1995

Relazione al testo delle modifiche dello Statuto dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico G. Gaslini.

L'Istituto Giannina Gaslini fondato dal Sen. Gerolamo Gaslini nel 1938 per l'assistenza pediatrica in memoria della figlia Giannina deceduta giovanissima, dotato di un patrimonio immobiliare di grande consistenza (17 padiglioni sanitari con relative attrezzature su di un'area di mq. 73.000) è divenuto uno dei più qualificati enti ospedalieri di ricovero e di cura a carattere scientifico, altamente apprezzato in Italia e all'estero e oggi operante nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

La recente legislazione sanitaria ha salvaguardato l'autonomia dell'Istituto voluta dal Fondatore mantenendo ferma la composizione del Consiglio di amministrazione e le sue funzioni, ovviamente nel nuovo contesto della riforma sanitaria e della legislazione relativa nonché nell'ambito del sistema gestionale che si è rinnovato con i principi contenuti nel D. Lgs. n. 29/1993 e sue successive modifiche ed altresì nelle leggi finanziarie del 1993 e 1994.

Da ultimo i D. Lgs. 30/12/1993 n. 502 e 30/6/1993 n. 269 hanno dettato ulteriori criteri di autonomia gestionale e manageriale per le attività sanitarie che assicurano migliore efficienza e snellezza operativa agli enti ospedalieri. Si ricorda in proposito che l'art. 1 del D. Lgs. 30/6/1993 n. 269 estende agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il criterio di organizzazione aziendalistica proprio delle aziende U.S.L. e delle aziende ospedaliere. Il citato art. 1 del D. Lgs. n. 269/1993 riproduce fedelmente la formula prevista dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 allorquando stabilisce che gli Istituti di ricovero a cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di "autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, gestionale e tecnica"; l'art. 4 del D. Lgs. n. 269/1993 estende agli Istituti scientifici i sistemi di organizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente proprio del D. Lgs. n. 502/1992 e del D.

Lgs. n. 29/1993.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 269/1993 prevede l'estensione agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dell'organizzazione aziendalistica delle U.S.L.: detta estensione non è però completa in quanto si è ritenuto necessario confermare organi di fondamentale importanza per l'origine e la caratteristica peculiare degli Istituti scientifici conservando quali organi gestionali il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Tecnico Scientifico.

È peraltro chiarissima la volontà del legislatore di introdurre un organo con responsabilità gestionale generale e con poteri esterni quale è il direttore generale caratterizzante l'ordinamento aziendalistico proprio delle U.S.L.

Nel quadro del doveroso adeguamento dell'organizzazione dell'Istituto ai principi del D. Lgs. n. 269/1993, risulta quindi indispensabile operare un coordinamento tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione e quelle del direttore generale.

Per la generalità degli Istituti scientifici con personalità giuridica di diritto pubblico tale coordinamento viene realizzato in via coattiva ex art. 3, punto 2, del D. Lgs.n. 26/1993, il quale stabilisce le modalità di nomina, composizione, durata, attribuzioni e funzioni degli organi degli Istituti stessi.

In tal modo, per gli Istituti scientifici viene sostanzialmente soppressa l'autonomia statutaria regolamentare. I predetti Istituti, infatti, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 269/93, punto 6, devono adeguare i propri statuti e regolamenti entro 90 giorni dall'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 3°.

Decorso tale termine il Ministero della Sanità vi provvede in via sostitutiva.

Ciò non vale per l'Istituto Giannina Gaslini, in quanto il D. Lgs. n. 269/93, sempre all'art. 7, punto 4, fa salve le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale, pertanto, mantiene la sua piena potestà statutaria e regolamentare.

Quanto sopra però non può essere inteso nel senso che l'Istituto può sottrarsi all'applicazione dei principi organizzativi previsti dal D. Lgs. n. 269/1993 e dalle norme da esso richiamate (D. Lgs. n. 502/1992 e n. 29/1993).

Significa soltanto che l'adeguamento a tali principi non avviene in via coattiva ma con responsabile esercizio della propria autonomia statutaria.

In questa prospettiva appare quindi indispensabile che il Consiglio di Amministrazione dell'ente eserciti i propri poteri statutari adeguando la struttura dell'ente ai principi del D. Lgs. n. 269/1993, individuando un punto di equilibrio tra le funzioni di governo del Consiglio di Amministrazione e le funzioni di amministrazione del Direttore Generale secondo la chiara indicazione dell'art. 14 del D. Lgs. 3/2/1993 n. 29, cercando di avvicinare il più possibile la figura del Direttore Generale a quella dell'omologo organo del Direttore Generale delle aziende U.S.L. e delle aziende ospedaliere, facendo così coincidere il Direttore Generale con il Segretario Generale, in attuazione del principio dell'assimilazione al più alto livello dirigenziale di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 29/1993.

Conformandosi a tali indirizzi normativi dovrà quindi essere elaborato il nuovo Statuto del Gaslini.

Allo stato tuttavia i ritardi nell'attuazione dei regolamenti applicativi del D. Lgs. n. 269/93 non consentono la conclusiva e definitiva riformulazione del nuovo Statuto del Gaslini mentre non appare ulteriormente differibile l'applicazione dei principi di cui al citato D. Lgs. n. 29/1993 e sue successive modifiche e di altre norme d'organizzazione secondo i richiamati principi di gestione degli enti

pubblici ospedalieri.

In questa situazione il Consiglio di Amministrazione del Gaslini ha ritenuto urgente introdurre limitate modifiche al suo ordinamento statutario per assicurare una chiara distribuzione delle competenze, realizzando le previste forme di autonomie gestionali portatrici di maggiore efficienza, snellezza operativa, economicità e produttività nell'erogazione dei complessi servizi sanitari dell'Istituto.

Si è inteso in sostanza anticipare, nel rispetto dei principi dei nuovi ordinamenti sanitari e del D. Lgs. n. 29/1993, la normativa statutaria essenziale per definire le competenze degli organi e assicurare efficiente organizzazione, snellimento e funzionamento operativo dei servizi in un contesto coordinato con la speciale autonomia dell'Istituto Gaslini.

Tanto premesso si illustrano brevemente le modifiche statutarie apportate.

L'art. 1 chiarisce le finalità delle limitate modifiche statutarie adottate dal Consiglio di Amministrazione.

L'art. 2 definisce le competenze del Consiglio di Amministrazione che è l'organo di governo dell'Istituto ed è chiamato ad operare secondo i principi del D. Lgs. n. 29/1993 e delle recenti leggi sanitarie.

In particolare il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da realizzare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite; adotta la normativa essenziale per la vita dell'Istituto (Statuto, regolamento organico, regolamento di ricerca, di contabilità ecc.): approva i bilanci, interviene per convenzioni, le alienazioni e gli acquisti, definisce la costituzione e l'organizzazione dei dipartimenti secondo criteri di decentramento delle competenze, di efficienza e produttività dei servizi.

Le deliberazioni di maggior rilievo, quali quelle sullo Statuto, sui regolamenti, sui bilanci dovranno essere sottoposte

all'approvazione del Ministero della Sanità.

L'art. 3 indica le attribuzioni del Presidente dell'Istituto ponendo in rilievo la sua funzione di coordinatore tra l'attività del Consiglio di Amministrazione e quella del Direttore Generale, nonché quella di garante delle finalità istitutive dell'ente secondo le tavole di fondazione.

L'art. 4 introduce la figura del Direttore Generale, sostitutiva di quella del Segretario Generale.
Si dà in tal modo attuazione alla chiara volontà del legislatore di introdurre un organo con responsabilità gestionale con poteri anche esterni in linea con l'analoga sostanziale figura del Direttore Generale prevista nelle aziende ospedaliere.
Ovviamente tali più ampie attribuzioni gestionali debbono intendersi coordinate con le funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione secondo la speciale autonomia del Gaslini.

La disposizione sul Direttore Generale va collegata con i successivi artt. 5 e 6 che ne regolano il rapporto di lavoro in conformità ai nuovi ordinamenti sanitari prevedendosi in via transitoria la facoltà di optare per il trattamento economico stabilito per i Direttori Generali delle aziende ospedaliere, ove l'interessato non intenda mantenere l'attuale trattamento economico del Segretario Generale con facoltà di permanere in servizio fino al compimento del 67° anno di età.

Infine l'art. 7 chiarisce che sino alla approvazione del nuovo statuto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti dell'attuale statuto non in contrasto con le presenti modifiche.

Norme di salvaguardia dell'autonomia dell'Istituto:

- **D.P.R. 31/7/1980 n. 617 – art. 3:**

  "L'attuale composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto "G. Gaslini" di Genova è integrata con un rappresentante della Regione e con uno dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'Istituto."

- **Decreto Legislativo 30/6/1993 n. 269 – art. 7 p. 4:**

  "Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'art. 3 ultimo comma, del decreto del Presidente della repubblica 31 luglio 1980, n. 617."

- **Decreto Legge 7/10/2008 n. 154, convertito in legge 4/12/2008 n. 189, art. 1 p. 4:**

  "<<1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.>>."